

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione Parte Prima - Titolo III - Rapporti economici

Art. 35 Tutela del lavoro e della formazione professionale dei lavoratori

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni [c.c. 2060].

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.